

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 recante "Norme a tutela del benessere animale" e in particolare l'art.4, comma 1 in cui si stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto emani apposite indicazioni tecniche per l'attuazione della legge stessa;
- la propria deliberazione n. 394 del 2006, che, in attuazione all'articolo sopra citato, riporta le indicazioni relative alla gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di commercio ed allevamento, nonché le indicazioni tecniche relative allo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari;

Ritenuto, pertanto di dover emanare le indicazioni tecniche previste dall'articolo sopra citato e in particolare:

- alla lettera b) concernente i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
- alla lettera e) concernente i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4;

Considerato che le indicazioni tecniche, i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà sono stati definiti in un percorso che ha previsto la collaborazione dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, il confronto con esperti veterinari comportamentalisti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano, del Centro Nazionale di Referenza del benessere animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, con i rappresentanti degli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Emilia Romagna, dell'AMNVI e del SIVELP;

Ritenuto di dover:

- raccomandare che nell'ambito dell'attività circense in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci;
- prevedere l'obbligo di verifica, da parte del Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, affinché accerti che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc.), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto;
- definire indicazioni tecniche per la detenzione degli animali necessarie al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000, come integrate dalle Linee Guida emanate dalla Commissione stessa in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106;
- integrare in alcuni punti le linee guida sopracitate sulla base dei suggerimenti proposti dalle Amministrazioni locali e dalle associazioni animaliste per renderle maggiormente operative;
- inserire uno specifico capitolo dedicato all'utilizzo dei rettili durante lo spettacolo nella parte dedicata ai criteri tecnici specifici per taxa;
- ribadire che quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente fa da riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici;

Valutato necessario apportare alcune modifiche alle indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari approvate con propria delibera n. 394 del 2006, ritenendo di particolare importanza:

- a) a) modificare i tempi di attesa dei principali farmaci da rispettare prima delle gare, in quanto i tempi di sospensione precedentemente proposti sulla base dei livelli residuali (MRL) sono finalizzati a tutelare esclusivamente la salute del consumatore di alimenti di origine animale, mentre non trovano sufficienti giustificazioni se scelti per garantire il benessere animale;
- b) b) puntualizzare le modalità di attuazione dei controlli ufficiali svolte dalle Aree Dipartimentali di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende USL;
- c) c) definire con chiarezza la responsabilità sulla pista, sulle recinzioni e sull'uso dei finimenti;

Tenuto conto che i criteri per la definizione di tempi di attesa per le terapie sugli equidi ed altri ungulati destinati a manifestazioni popolari sono stati definiti con la collaborazione di esperti di farmacologia e di terapia degli equidi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna;

Considerato che sono state informate le associazioni interessate e le Amministrazioni locali sulle istruzioni tecniche e sono state accolte, per quanto possibile, le proposte formulate;

Viste:

- la L.R. n.43/2001 e successive modificazioni;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01, e della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 9 maggio 2007;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di approvare:
 - i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà riportate in allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni riportate in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari riportate in allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che l'allegato C della presente delibera sostituisce integralmente l'allegato B della precedente propria delibera n. 394/06.
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DA CANI CON AGGRESSIVITÀ NON CONTROLLATA.
--

Cane con aggressività non controllata

Per cane con aggressività non controllata si intende l'animale che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o d'altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

I Comuni ed i Servizi Veterinari delle Aziende USL vigilano per individuare la presenza di cani con aggressività non controllata.

Attività di controllo e prevenzione

I Servizi Veterinari, partendo da un incontro con il proprietario, attivano un percorso mirato alla rilevazione del rischio potenziale nei seguenti casi:

- a) a) successivamente ad una morsicatura così come specificato dagli articoli 86 e 87 del DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria"
- b) b) come attività di prevenzione a seguito di segnalazioni da parte di Istituzioni (Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, ecc.), Associazioni (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni Consumatori, ecc.), Veterinari liberi professionisti, o scritte e firmate di privati cittadini della presenza di cani con aggressività non controllata

I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, comprovato dal contesto in cui si è svolta la manifestazione aggressiva o dalla gravità delle lesioni provocate, per garantire una sicurezza sufficiente e tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, tenuto conto delle caratteristiche del cane, delle modalità di custodia, dell'esito del sopralluogo effettuato, della diagnosi espressa avvalendosi anche della scheda di valutazione in allegato, propongono al Sindaco l'adozione di apposito provvedimento avente in oggetto le procedure di recupero comportamentale dell'animale di seguito indicate.

“Procedure di recupero comportamentale dell'animale ”

Il Veterinario Ufficiale effettua, a seguito di sopralluogo, una valutazione del rischio avvalendosi anche della scheda in allegato.

In caso d'esito sfavorevole ed in base alla gravità del rischio rilevato e al grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario il Veterinario Ufficiale propone al Sindaco di ordinare l'adozione delle seguenti misure e/o prescrizioni:

Grado 1

- • Obbligo di condurre il cane sempre con la museruola e il guinzaglio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
- • Obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza d'estranei.
- • Obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza di bambini.
- • Obbligo di applicare eventuali specifiche prescrizioni per la messa in sicurezza di giardini o recinti dove viene detenuto l'animale.
- • Eventuali ulteriori specifiche prescrizioni identificate dal Veterinario Ufficiale

Esse possono essere imposte singolarmente o in toto a seconda delle caratteristiche del caso.

Grado 2

In base alla gravità del rischio rilevato e al grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario la procedura di recupero comportamentale può prevedere:

- 1) 1) Corso di rieducazione del cane presso un addestratore riconosciuto così come previsto dalla L.R. 5/2005, condotto in stretta collaborazione con il proprietario e/o terapia comportamentale eseguita da un

Medico Veterinario preferibilmente con conoscenza ed esperienza nel campo della medicina comportamentale.

- 2) 2) Allontanamento temporaneo del cane - in accordo con il proprietario - presso una struttura che garantisca una detenzione e una terapia comportamentale adeguata, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 27/2000 e L.R.5/2005.

Il Servizio Veterinario competente ha il compito di effettuare al termine del percorso una valutazione finale dei risultati, per verificare la capacità del proprietario nella corretta gestione dell'animale e proporre al Sindaco eventuali modifiche o revoche dei provvedimenti adottati.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto stabilito nel provvedimento sindacale, il Sindaco, a tutela dell'incolumità pubblica, su proposta del Veterinario Ufficiale dispone l'affidamento temporaneo presso una struttura che garantisca una detenzione e una terapia comportamentale adeguata, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 27/2000 e L.R.5/2005.

I costi di mantenimento, custodia e recupero comportamentale, compresi quelli relativi al periodo di affidamento, sono a carico del proprietario, anche in caso di rinuncia di proprietà di cui all'art.12 della L.R. 27/2000, in base ad un tariffario regionale che sarà adottato con apposito atto entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Grado 3

Qualora quanto sopra indicato non dia esiti positivi per il recupero comportamentale del cane, e comunque per tutti i casi di comprovata pericolosità, la medesima va accertata, ai fini dell'applicazione dell'art.22, comma 3, della L.r. 27/2000, dal Veterinario Ufficiale, il quale, per la valutazione del caso può avvalersi di una commissione d'esperti; tale commissione è composta dal Sindaco (o suo delegato) del Comune di residenza del proprietario, dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'AUSL (o suo delegato) e da un Medico Veterinario indicato dalle Associazioni Animaliste nominato dal Comitato Provinciale per la tutela degli animali d'affezione previsto dalla L.R. 27/2000.

I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di garantire una traccia degli episodi di aggressività, come previsto dalla L.R. 5/2005, all'art. 4, comma 3.

La regione promuove corsi di formazione destinati ai veterinari delle Aziende USL, sull'etologia e sulla medicina comportamentale del cane.

-] negozio
-] nato in famiglia
-] trovato
-] altro ha vissuto con la madre fino all'età di:

Detenzione ordinaria del cane:

-] in appartamento
-] in box di misure e struttura idonee al contenimento e alla tutela del benessere animale
-] in giardino privato con recinzione adeguata al contenimento dell'animale
-] altro

Benessere animale e stato di salute:

-] disponibilità di acqua e possibilità di raggiungerla
-] alimentazione adeguata alle caratteristiche dell'animale
-] stato di nutrizione
-] buono
-] scadente
-] stato di salute (ectoparassiti, cicatrici, ferite, abrasioni) E.O.G.
-] buono
-] scadente
-] cuccia :
 - o o si
 - o o no
-] riparo dagli agenti atmosferici (tettoia, senza ripari)
-] frequenza e tempi delle uscite dichiarate
-] vive in condizioni di isolamento

Controllo del proprietario sul cane:

-] il cane risponde ai comandi
-] il cane risponde con difficoltà ai comandi
-] il cane non è controllato dal proprietario
-] Il cane si lascia mettere la museruola dal proprietario: si? no?
-] Il cane si lascia togliere il cibo dal proprietario: si? ? no

Eventuali Corsi di Addestramento o Educazione comportamentale:

Indirizzo del centro .

Tripo di

addestramento: .

Rilevamento diretto percepito:

Il cane mostra

-] paura
-] agitazione
-] stress
-] abbattimento
-] manifestazione di dominanza
-] disagio relazionale con:
 -] proprietario
 -] altre persone
 -] altri cani

PARTE SPECIFICA PER MORSICATURE
--

Primo episodio o recidivo?**Precedenti episodi****Descrizione della situazione:****La morsicatura è avvenuta nei confronti di:**

-] persone
-] animali

Luogo della morsicatura:

-] luogo privato
-] luogo pubblico
-] altro

Al momento della morsicatura il cane era:

-] al guinzaglio
-] con museruola
-] alla catena
-] libero e sorvegliato
-] libero nella sua proprietà
-] incustodito

Situazione al momento della morsicatura:

-] durante il gioco
-] il morsicato separava i cani in lotta
-] il morsicato infastidiva il cane
-] il morsicato alimentava il cane
-] il morsicato soccorreva l'animale
-] il morsicato veniva rincorso dal cane
-] il morsicato avvicinava il cane durante il pasto
-] il morsicato minacciava il proprietario del cane o un membro della famiglia
-] il morsicato si avvicinava ai cuccioli in presenza della madre
-] il morsicato si era introdotto in proprietà privata con proprietario:
 -] assente
 -] presente
-] morsicatura senza causa apparente
-] altro

Scheda indicativa della pericolosità del cane

A		Rapporto peso cane/peso vittima		
B	Categoria a rischio	Uomini adulti	1	
		Donne adulte	2	
		Anziani	3	
		Bambini	più di 6 anni	3
			fra 3 e 6 anni	4
			meno di 3 anni	5
		Handicap	minore	2
			medio	3
serio	4			
maggiore	5			
C	Tipo di aggressione	Difensiva	Movimento della vittima verso il cane 1	
		Offensiva	Movimento del cane verso la vittima 2	
D	Prevedibilità	Prevedibile	1	
		Poco prevedibile	2	
		Imprevedibile	3	
E	Controllo del morso	Messa in bocca	1	
		Morso beve con i soli incisivi	2	
		Morso controllato	3	
		Morso controllato e tenuto	4	
		Morso forte	5	
		Morso forte e tenuto	6	
		Morso dovuto ad un comport. di aggressione predatoria	7	
F	Tipo di morso	Morso semplice	1	
		Morso semplice e tenuto	2	
		Morso multiplo	3	
		Morso multiplo e tenuto	4	

= 4A + B + C + D + E + F

Pericolo elevato se > 14

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Esito del sopralluogo favorevole : nessun provvedimento

- Esito del sopralluogo sfavorevole:

1. Prescrizioni (es. museruola e guinzaglio, ecc.)
2. Percorso mirato di rieducazione :
 - a) corso di rieducazione del cane presso un addestratore riconosciuto così come previsto dalla L.R. 5/2005, condotto in stretta collaborazione con il proprietario e/o terapia comportamentale eseguita da un Medico Veterinario preferibilmente con conoscenza ed esperienza nel campo della medicina comportamentale .
 - b) Allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una custodia e una rieducazione adeguata, così come previsto dalla L.R. 27/2000 e L.R. 5/2005, a spese del proprietario.
3. Applicazione di quanto previsto ai sensi del comma 3, art. 22 della L.R. 27/2000.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto stabilito nel provvedimento sindacale, il Sindaco, a tutela dell'incolumità pubblica, su proposta del Veterinario Ufficiale dispone l'affidamento temporaneo presso una struttura che garantisca una detenzione e una rieducazione adeguata, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 27/2000 e L.R.5/2005.

I costi di mantenimento, custodia e recupero comportamentale, compresi quelli relativi al periodo di affidamento, sono a carico del proprietario, anche in caso di rinuncia di proprietà di cui all'art.12 della L.R. 27/2000, in base al tariffario regionale.

REQUISITI TECNICI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI NECESSARI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE E DELLE MOSTRE ITINERANTI DA PARTE DEI COMUNI**PREMESSA**

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le prime linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106 al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti, rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Le presenti indicazioni tecniche sono elaborate sulla base dei soprarichiamati criteri così come prevede l'art.4, comma 1 lett.e della L.r. n.5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" ed hanno lo scopo di fornire gli strumenti per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, tramite la definizione delle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e degli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche, così consentendo alle Amministrazioni comunali di accertare preventivamente la presenza dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.7, comma 4 della soprarichiamata legge regionale

In particolare dette indicazioni definiscono le condizioni di detenzione per tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo, tenuto conto che la normativa nazionale e regionale vigente costituisce il riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici.

Esse si articolano nelle seguenti parti:

- - criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti
- - criteri tecnici specifici per taxa
- - istruzione operativa
- - scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo.

Entro tre anni dalla loro pubblicazione, la Giunta regionale si impegna a rivedere le presenti indicazioni alla luce del grado di applicazione delle norme a tutela degli animali nei circhi sul restante territorio nazionale, anche tenendo conto di nuove conoscenze scientifiche eventualmente perfezionate.

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO. Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare sul territorio nazionale ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.

Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE. In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo deve essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA. Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.

- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO. Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

Ogni struttura deve garantire con un rapporto formalizzato e condiviso con un veterinario, la salute e il corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio. E' necessario pertanto che il gestore della struttura disponga del riferimento di uno o più veterinari per le esigenze sanitarie urgenti, esperti nella tipologia degli animali ospitati;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;
9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica quando comprensivi dei punti da 1 a 9.

Criterio 5: PERSONALE. Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le mansioni affidate e, qualora disponibile, il curriculum professionale.

Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

Criterio 6: CITES. Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto esclusivamente tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO. Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, deve seguire il circo/mostra ed essere messo a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

Criterio 8: PIANO ALIMENTARE. Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e

comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'animale in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, ed il mantenimento di un buono stato di salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni animale ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

Critero 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO. La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, deve inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

Critero 10: REQUISITI STRUTTURE. Gli animali devono avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento devono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

Critero 11: PIANO DI PULIZIA. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire

un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

Criterio 12: TRASPORTO. I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA. Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

Criterio 14: ESIBIZIONI. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

CRITERI TECNICI SPECIFICI PER TAXA

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

Quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente fa da riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici.

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, in particolare:

primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali durante l'attendamento dell'attività circense, eventualmente utilizzabile anche durante gli spostamenti.

Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

1. 1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Si sconsiglia la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. Grandi felini

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

4. Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 23 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

6. Scimmie

6.1 Babbuini

Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 25 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

7. Rinoceronti

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. Ippopotami

Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. Giraffe

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

11. Rettili

Fatto salvo quanto applicabile a dette specie per il rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e locale, il loro utilizzo durante lo spettacolo deve avvenire rispettando le seguenti condizioni:

- - il trasporto dai terrari/terracquari alla pista deve avvenire entro contenitori chiusi, se del caso adeguatamente coibentati e riscaldati.
- - gli animali non devono essere trascinati, sollevati o sollecitati inutilmente, ma devono subire solo le manipolazioni strettamente necessarie alla esposizione.
- - ogni esemplare può essere esposto fuori dal suo contenitore indicativamente per non più di 15 minuti.

ISTRUZIONE OPERATIVA

Al fine di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività circense e/o itinerante - prevista dall'art. 7, comma 4 della L.r. 5/2005 – il richiedente deve compilare la scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo (allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale), consegnata dal comune contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione dell'area pubblica per l'insediamento della struttura

Tale scheda , compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), va restituita al Comune che provvede a trasmetterne copia all'Azienda sanitaria locale, Area dipartimentale di Sanità pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto delle indicazioni tecniche necessarie per il rilascio della autorizzazione sopra richiamata.

Il I Responsabile dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria (ADSPV) presa visione della scheda e dell'allegata documentazione, verifica la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate indicazioni tecniche, comunicando l'esito della istruttoria svolta al comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Tale istruttoria concerne esclusivamente gli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il Comune ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, verifica che l'area che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle presenti indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell'attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specificata autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.).

A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria (ADSPV) svolge attività di vigilanza - attraverso ispezioni e sopralluoghi – sulla attuazione e sull'osservanza delle indicazioni tecniche previste dalla presente deliberazione.

Qualora accerti, in difformità a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, la mancanza o l'insufficienza dei requisiti necessari , l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria (ADSPV) prescrive, ove possibile, l'immediato adeguamento o , nel caso le carenze riscontrate non siano sanabili in tempi brevi , richiede al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata Contemporaneamente si può procedere, qualora se ne ravvisino gli estremi ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 28.12.2000 per "Dichiarazione mendace" e / o ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

Tutti i documenti previsti nella scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo, devono essere esibiti all'atto del sopralluogo di vigilanza.

Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune deve altresì specificare nel provvedimento autorizzatorio il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

Gli animali, comunque, non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nella delibera della Giunta regionale n /2007 recante i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni della Regione Emilia Romagna.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati criteri specifici del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni , ai sensi dell'art.21 della legge 241/90 (sanzioni di cui all'articolo 483 del Codice Penale), dichiaro che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero."

Data ..

Firma del Legale Rappresentante

..

Indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari

1. Premessa

In attuazione del rinvio operato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 5/2005 «Norme a tutela del benessere animale», con il presente atto si provvede a fornire le indicazioni tecniche sulla base (e nel rispetto) delle quali i comuni , ai sensi del medesimo articolo, rilasciano l'autorizzazione allo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari. Di tale autorizzazione - disposta una volta verificata la sussistenza delle condizioni, modalità e prescrizioni di seguito specificate, compresa la individuazione del responsabile della manifestazione al quale spetta garantire la sicurezza delle persone - , va data comunicazione alla regione ai fini della tenuta di un registro di tutte le manifestazioni popolari con gare di equidi e altri ungulati.

L'autorizzazione rilasciata dal comune , in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 189/2004 «Disposizioni concernenti il maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate» pone al riparo le gare di equidi e altri ungulati svolte nel corso di manifestazioni popolari dalla applicazione delle disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale concernenti i delitti contro i sentimenti per gli animali.

Le indicazioni tecniche fornite sono rivolte a manifestazioni diverse da quelle comprese nei calendari delle organizzazioni sportive ufficialmente riconosciute, qualora prevalgano gli elementi della tradizione e della rievocazione storica in cui si svolge una competizione con equidi. A titolo esemplificativo, si intendono comprese manifestazioni quali il palio, la giostra , il torneo, mentre non sono incluse in tali ambiti eventi assimilabili a sfilate e cortei.

Ai fini di una effettiva tutela del benessere e della salute degli animali, i responsabili degli eventi che intendono organizzare tali manifestazioni con equidi o altri ungulati predispongono un regolamento contenente tutte le specifiche misure e procedure in ragione della particolarità della singola manifestazione.

2. Requisiti minimi di accesso e di detenzione degli equidi e degli altri ungulati.*a) Identificazione degli equidi.*

La corretta e certa identificazione individuale degli animali è prerogativa indispensabile per poter garantire il benessere animale.

Ogni animale iscritto alla gara deve portare un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo, ai sensi del D.M. 5 maggio 2006.

b) documenti di accompagnamento

ogni equide che partecipa alla manifestazione deve essere munito di:

- § documento di identificazione – passaporto conforme al disposto del manuale operativo redatto ai sensi dell' art 6, comma 2 del D.M. 5 maggio 2006
- § dichiarazione di provenienza degli animali mod. 4] (art. 31 DPR 320/54, come modificato dal DPR 317/96)

sul mod 4 dovranno essere annotati i trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni, che , corrisponderà alle registrazioni del veterinario curante sul registro dei trattamenti di cui al Dlvo 158/2006 ovvero alle prescrizioni (ricette) del veterinario curante.

c) controllo sanitario

Gli animali iscritti alla gara devono superare un controllo veterinario favorevole, effettuato dal responsabile dell'assistenza veterinaria, e volto a verificare l'idoneità dell'animale per l'ammissione alla competizione da svolgersi nell'imminenza della gara e comunque entro le 48 ore che la precedono. Tale controllo oltre alla verifica dello stato di salute dovrà necessariamente valutare le caratteristiche morfologiche degli animali in funzione delle caratteristiche della competizione.

Il veterinario responsabile dell'assistenza veterinaria che valuta l'idoneità dovrà comunque verificare :

- § l'identità dei soggetti esaminati riportando gli estremi del documento di scorta sulla scheda di valutazione e verificando la lettura del microchip e i dati segnaletici riportati sul documento di identificazione;
- § che l'animale abbia un'età di quattro anni e oltre;

- § che le caratteristiche morfologiche e attitudinali del soggetto gli possono consentire di affrontare le prove previste senza rischio per la propria ed altrui incolumità.

A tal fine potrà essere fatto ricorso a simulazioni delle prove con registrazione dei parametri che consentano la valutazione.

Trattamenti farmacologici

Gli animali che prendono parte alle gare debbono essere in buona salute e realizzare le loro performances sulla base delle loro reali capacità

Le prestazioni di un animale non possono pertanto essere modificate, intenzionalmente o no, da trattamenti con l'impiego di sostanze medicamentose.

Dal momento che, i principali enti tecnici emananti i regolamenti antidoping vigenti nelle competizioni degli equidi dei paesi europei, nonostante considerino superato il concetto del residuo zero non annoverano ancora livelli soglia (no effect level) a cui riferirsi per la determinazione dei tempi di attesa che dovrebbero intercorrere tra le terapie e le competizioni, partendo dal presupposto che al fine di evitare maltrattamenti gli equidi o gli altri ungulati partecipanti alle manifestazioni popolari debbano trovarsi in buona salute e in grado di realizzare le loro performance esclusivamente sulla base delle loro reali capacità e non grazie a trattamenti farmacologici, si ritiene corretto proporre il ricorso a tempi di attesa cautelativi prefissati per le varie categorie di sostanze medicamentose che di fatto impediscano l'iscrizione alle manifestazioni popolari di animali ammalati o sofferenti ed affinché le prestazioni di ogni singolo soggetto non possano essere modificate intenzionalmente da interventi medicamentosi.

Allo scopo si ritengono applicabili i seguenti tempi di attesa per la partecipazione alle gare di equidi in manifestazioni popolari riferiti alle principali classi di composti autorizzati per il trattamento delle principali patologie degli equidi:

- analgesici antinfiammatori non steroidei: giorni 7
- corticosteroidi: giorni 10
- antibiotici: 1 giorno
- antiparassitari 1 giorno
- broncodilatatori 2 giorni
- mucolitici: 1 giorno
- spasmolitici: 1 giorno
- cardiovascolari: 1 giorno
- sedativi e altri farmaci attivi sul sistema nervoso centrale: 2 giorni
- farmaci antiulcera gastrica: 5 giorni
- diuretici: 2 giorni
- sostanze terapeutiche ad attività anabolizzante: 20 giorni

L'animale è riconosciuto idoneo al controllo sanitario per l'ammissione alle gare solo se sono rispettati i tempi di attesa sopracitati .

Ai fini di tutelare il benessere animale, tutti i trattamenti terapeutici (anche con farmaci per uso topico) che si rendessero necessari in emergenza dopo la visita sanitaria devono essere tempestivamente (e comunque prima dell'inizio della gara) comunicati al veterinario responsabile dell'assistenza veterinaria per il mantenimento dell'idoneità e al veterinario ufficiale.

d) Detenzione

Il conduttore degli animali unitamente al proprietario degli animali (responsabile, proprietario, cavaliere) deve assicurare appropriata quantità di acqua di qualità adeguata.

Il Responsabile dell'ADSPV dell'A.USL competente sul territorio fornisce ove necessario prescrizioni strutturali per i ricoveri.

3. Caratteristiche del fondo, delle protezioni e dei finimenti

Il responsabile della manifestazione, individuato dall'atto autorizzativo, è responsabile delle condizioni della pista e delle recinzioni approntate prima dell'inizio della gara.

a) allestimento del campo di gara

Il fondo del campo di gara deve essere sufficientemente soffice, privo di buche e bonificato da elementi quali sassi o radici che potrebbero compromettere l'equilibrio degli animali o provocare lesioni.

Se il fondo è erboso, lo sfalcio dell'erba deve essere opportunamente curato nell'imminenza della manifestazione.

In presenza di fondi duri, come l'asfalto, l'acciottolato e il cemento, è indispensabile ricoprire la pista con uno strato di adeguato materiale e spessore (almeno 12 cm), il cui impasto e compattezza deve risultare omogeneo lungo tutto il tracciato.

Le caratteristiche e le qualità dell'impasto debbono essere in grado di attutire e ridurre le forze concussive e compressive sugli arti degli equidi o altro ungulato ammesso alla corsa, tenendo conto quindi della tipologia e delle caratteristiche morfologiche degli animali.

b) recinzioni a tutela degli animali

Il percorso di gara deve essere circoscritto con adeguate sponde, salvo i casi in cui la distanza del pubblico sia sufficiente a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni. Le recinzioni devono essere capaci di ridurre possibili rovinosi impatti degli animali e al tempo stesso devono garantire la sicurezza e l'incolumità degli spettatori.

Sono pertanto da valutare sia gli elementi strutturali, che devono essere dimensionati adeguatamente in funzione delle masse che potrebbero dover contenere, che i rivestimenti superficiali, i quali debbono risultare dalla parte interna della recinzione del percorso lisci, relativamente morbidi e di adeguato spessore.

Particolare cura deve essere posta anche sul comportamento dei materiali strutturali in caso di rottura, evitando quelli che spezzandosi possano creare punte acuminate.

c) finimenti.

Per finimenti si intendono tutti gli strumenti atti a condurre e gestire correttamente gli animali nel lavoro, ripararli e proteggerli nell'esercizio delle loro attività e dagli agenti esterni.

Funzione peculiare è quella di consentire l'adeguata comunicazione dei comandi e della volontà dell'uomo tale per cui il loro confezionamento, la manutenzione e l'uso sono determinanti ai fini della salute e del Benessere Animale.

Il conduttore degli animali unitamente al proprietario degli animali (responsabile, proprietario, cavaliere) è l'unica figura responsabile dell'uso e della manutenzione dei finimenti per i quali è richiesta una conoscenza e una pratica adeguata.

Qualunque abuso, così come le conseguenze derivanti dalla mancanza delle conoscenze adeguate è punibile in base alla normativa vigente.

E' facoltà del Veterinario responsabile del controllo ufficiale verificare che non siano presenti lesioni sugli animali potenzialmente causate dall'uso dei finimenti.

4. Assistenza veterinaria

L'organizzazione della manifestazione deve garantire la presenza di una assistenza veterinaria svolta da uno o più veterinari iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari, esperti in patologia ippica, con il compito di:

- svolgere le verifiche preliminari per rilevare le condizioni fisiche degli animali e verificarne l'idoneità allo svolgimento della competizione;
- assicurare nell'imminenza, durante e sino al termine dello svolgimento della gara idonea assistenza ad interventi anche in caso di urgenza
- coordinare il personale per gli interventi in emergenza sugli animali.

5. Controlli ufficiali

L'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL competente per territorio vigila sul rispetto delle condizioni prescritte, effettuando controlli prima e durante la manifestazione sulla corretta identificazione degli animali iscritti alla gara, sul rispetto delle condizioni sanitarie e di benessere previste.

In particolare i controlli da parte dei veterinari ufficiali dovranno essere effettuati:

- § sugli equidi partecipanti, a verifica della corretta identificazione degli equidi e idoneità dei documenti di scorta,
- § sugli equidi che hanno superato favorevolmente il controllo sanitario, è facoltà del Veterinario Ufficiale effettuare prelievi prima e al termine della gara per l'analisi comparata in grado di svelare trattamenti dopanti,

- § al momento dell'inizio della gara, tramite lettura del transponder, a verifica che gli equidi che vi partecipano sono quelli che hanno superato favorevolmente la valutazione di idoneità.

6. Contenuti minimi da riportare sull'atto autorizzativo

Il responsabile della manifestazione richiede al Comune l'autorizzazione riportando le generalità del responsabile dell'evento, del medico veterinario responsabile dell'assistenza veterinaria e allegando il regolamento contenente tutte le specifiche misure e procedure previste in ragione della particolarità della singola manifestazione

Il Comune, valutata la domanda e il regolamento della manifestazione presentati, **il parere dell'Azienda USL competente per territorio, rilascia** l'atto autorizzativo contenente una parte generale riguardante almeno:

- luogo, data, e ora dell'evento;
- generalità del titolare dell'autorizzazione, individuato quale responsabile dell'evento;
- generalità del medico veterinario responsabile dell'assistenza agli animali durante la gara e incaricato della visita sanitaria degli equidi da ammettere alla gara stessa;

e una parte specifica rivolta ai requisiti specifici degli animali, alle attrezzature e strutture.

In particolare l'atto deve prescrivere:

A) che ogni equide:

1. deve essere identificato tramite transponder (microchip) impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo e
2. deve essere scortato:
 - da documento di identificazione ai sensi dell' art 6, comma 2 del D.M. 5 maggio 2006, in cui sia riportato il numero di identificazione, nonché il punto dell'impianto del microchip,
 - da dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4, art. 31 DPR 320/54, come modificato dal DPR 317/96)
3. per partecipare alla manifestazione deve essere sottoposto con esito favorevole nelle 48 ore precedenti l'evento ad un controllo sanitario da parte del medico veterinario incaricato

B) l'obbligo per il responsabile dell'evento di garantire:

- la presenza di mezzi di soccorso attrezzati e personale formato coordinato dal veterinario responsabile dell'assistenza per gli interventi in emergenza sugli animali,
- la presenza durante la gara di sistemi di isolamento visivi al pubblico per soccorrere l'animale infortunato senza ulteriori condizioni di stress,
- eventuali prescrizioni strutturali della tipologia dei ricoveri effettuate dal Responsabile dell'ADSPV dell'A. USL competente sul territorio,
- la possibilità di approvvigionamento di acqua di qualità adeguata che il conduttore degli animali, unitamente al proprietario degli animali (responsabile, proprietario, cavaliere), deve assicurare all'animale.
- il rilascio di una attestazione di partecipazione all'evento per ogni cavallo partecipante.

Copia dell'atto autorizzativo, unitamente a copia del Regolamento, deve essere inviato al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione e all'Azienda USL competente per territorio.